



CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA

Il Collegio dei Probiviri

letto il ricorso in data 19.4.2011 proposto dal Consigliere Andrea Cavaciocchi avverso la delibera in data 15.4.2011 del Consiglio Nazionale recante la nomina della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica Poteri, lette la memoria del Presidente f.f. della Confederazione in data 21.4.2011 nonchè l'ulteriore memoria del ricorrente, uditi il Consigliere Cavaciocchi ed il Presidente f.f. Trucchi nella seduta del 2 maggio 2011

espone

Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evince che:

- in data 15.4.2011 il Consiglio Nazionale riunito a Montecatini Terme ha affrontato la questione della nomina delle due Commissioni preposte alle operazioni di voto per le elezioni degli organi sociali, fissate per il mese di ottobre 2011;
- durante l'animata seduta non è stato raggiunto un accordo sui nominativi dei componenti di tali Commissioni, stante la presenza di due liste di candidati, una sostenuta dalla "maggioranza" (17) e l'altra dalla "minoranza" (5) dei consiglieri presenti (22);
- il Consiglio stante la sovrabbondanza dei candidati rispetto agli eleggibili, ha quindi deciso all'unanimità di procedere ad una votazione a scrutinio segreto per procedere alla nomina di dette Commissioni;
- lo stesso Consiglio ha invece deciso a maggioranza che ogni consigliere esprimesse le sue preferenze in numero pari al numero dei componenti da nominarsi nella Commissione Verifica Poteri (5) e nella Commissione Elettorale (7), senza che però venisse garantita una proporzionale rappresentanza dei due schieramenti nella composizione di dette Commissioni.

Secondo il Consigliere Cavaciocchi risulterebbero quindi violati alcuni principi fondamentali in materia di elezione di organi collegiali rinvenibili nello Statuto confederale, in norme di legge e nel Codex di diritto canonico.



Il Presidente confederale f.f ha contestato dette argomentazioni sostenendo la correttezza dell'operato del Consiglio Nazionale, sia per l'assenza di norme specifiche nello Statuto e nel relativo regolamento di esecuzione, sia perché il numero dei candidati per cui votare sarebbe comunque stato superiore a quello dei componenti le due Commissioni. Essendo risultato vano ogni tentativo di comporre bonariamente la controversia, il Collegio dei Probiviri assume la seguente decisione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto confederale.

*** **

Il Collegio innanzitutto rileva che nello Statuto e nel relativo regolamento di esecuzione non si rinviene una specifica disciplina sull'elezione *rectius* sulla nomina dei membri della Commissione Verifica Poteri (art. 3 reg. esec. Statuto) e della Commissione Elettorale (art. 20 reg. esec. Statuto).

Entrambe le parti hanno però confermato che il Consiglio Nazionale, stante la presenza di due opposti schieramenti al suo interno, ha deciso all'unanimità di procedere ad una vera e propria elezione dei componenti di dette Commissioni mediante voto segreto.

In tal guisa lo stesso Consiglio Nazionale si è quindi autovincolato al rispetto delle procedure e prima ancora dei principi che regolano l'elezione dei componenti di organi collegiali.

A tal proposito il Collegio ritiene che anche le norme confederali contengano indicazioni in materia, ed in particolare gli artt. 5, 14, 15 e 17 del regolamento di esecuzione dello Statuto, posti a tutela del principio della "rappresentanza delle minoranze" in forza del quale ogni gruppo deve riuscire a disporre di un numero di eletti corrispondente alla propria effettiva consistenza.

Ed il fatto che dette Commissioni siano proprio gli organi - collegiali - cui spetta il precipuo compito di sorvegliare e garantire la correttezza e la regolarità delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche confederali, rafforza l'opinione che anche per l'elezione dei loro componenti debba essere rispettato detto principio.



Ora, nel caso in esame detta tutela non è stata approntata in quanto il metodo elettorale prescelto dalla maggioranza consiliare non ha consentito alla minoranza di essere rappresentata in dette Commissioni.

Al di là – ed ancor prima - delle previsioni statutarie, il sistema elettorale utilizzato nel caso specifico nemmeno si pone in linea con il c.d. “principio democratico”, pienamente inserito nel nostro ordinamento anche in tutte le manifestazioni della vita associata, in quanto “democrazia” è anche affermazione del principio della libertà del dissenso e di esplicitazione di tale diritto in ogni formazione sociale.

Il principio della maggioranza non può infatti identificarsi con la sua “signoria assoluta”, ma deve tradursi nel diritto di esistenza delle minoranze e della loro manifestazione.

Il principio democratico costituisce quindi un principio generale dell’ordinamento giuridico tutelato in ogni sistema ed in ogni formazione sociale, ed in quanto principio di ordine pubblico si pone anche quale limite all’agire negoziale per i privati che non possono sovvertirlo nelle loro convenzioni.

Ne consegue che al di là delle previsioni dello Statuto confederale, il Consiglio Nazionale avrebbe comunque dovuto garantire non solo il diritto alla libera scelta del candidato da eleggersi, senza predeterminazioni dall’alto o da terzi, ma anche la tutela delle minoranze dissenzienti.

Il Collegio dei Probiviri ritiene quindi meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal Consigliere Cavaciocchi, con conseguente necessità di rinnovo della nomina dei membri delle Commissioni addette alle operazioni di voto, in modo da garantire il rispetto dei principi di cui sopra si è detto.

Ed al fine di assicurare il rispetto della data già prefissata dallo stesso Consiglio Nazionale per il rinnovo degli organi sociali, il Collegio dei Probiviri ritiene di esortare il Presidente Nazionale, il Consiglio di Presidenza ed i Consiglieri nazionali a porre in essere con urgenza ogni necessario adempimento.



Il Collegio, anche alla luce delle risultanze dell'ultima seduta del Consiglio Nazionale, rivolge infine un forte appello a tutti i consiglieri nazionali affinché ogni discussione tra di loro si svolga sempre non solo in un clima di reciproco rispetto e di leale e costruttivo dialogo, ma anche e soprattutto nell'osservanza dei principi e dei valori che animano da secoli il movimento dei "confratelli di misericordia".

Per queste ragioni

il Collegio dei Probiviri accoglie il ricorso del Consigliere Cavaciocchi avverso la delibera del Consiglio Nazionale in data 15.4.2011 per la parte in cui detto Consiglio ha provveduto all'elezione dei componenti della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica poteri, disponendone la rinnovazione nel senso di cui in motivazione.

Firenze 2 maggio 2011

Il Presidente del Collegio dei Probiviri

Paolo Bechi